

IL TEMPO E LE ISTITUZIONI

Scritti in onore
di
Maria Sofia Corciulo

a cura di

GUIDO D'AGOSTINO, MARIO DI NAPOLI
SANDRO GUERRIERI, FRANCESCO SODDU

STUDIES PRESENTED TO THE INTERNATIONAL
COMMISSION FOR THE HISTORY
OF REPRESENTATIVE AND PARLIAMENTARY INSTITUTIONS

ÉTUDES PRÉSENTÉES À LA COMMISSION
INTERNATIONALE POUR L'HISTOIRE
DES ASSEMBLÉES D'ÉTATS

volume C



Edizioni Scientifiche Italiane

D'AGOSTINO, Guido; DI NAPOLI, Mario; GUERRIERI, Sandro; SODDU, Francesco (*a cura di*)
Il tempo e le istituzioni
Scritti in onore di Maria Sofia Corciulo
Napoli: Edizioni Scientifiche Italiane, 2017
pp. X+726; 24 cm
ISBN 978-88-495-3382-8

© 2017 by Edizioni Scientifiche Italiane s.p.a.
80121 Napoli, via Chiatamone 7

Internet: www.edizioniesi.it
E-mail: info@edizioniesi.it

I diritti di traduzione, riproduzione e adattamento totale o parziale e con qualsiasi mezzo (compresi i microfilm e le copie fotostatiche) sono riservati per tutti i Paesi.

Fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume/fascicolo di periodico dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, comma 4 della legge 22 aprile 1941, n. 633 ovvero dall'accordo stipulato tra SIAE, AIE, SNS e CNA, CONFARTI-GIANATO, CASA, CLAAI, CONFCOMMERCIO, CONFESERCENTI il 18 dicembre 2000.

INDICE

<i>Introduzione</i>	IX
JOSEBA AGIRREAZKUENAGA, <i>La demanda de parlamentos en Cataluña y el País Vasco en el Reino de España durante la emergencia de la política de masas (1916-1919)</i>	1
MARCELLA AGLIETTI, <i>I deputati e la «democrazia». Spigolature dal dibattito parlamentare spagnolo negli anni Trenta dell'Ottocento</i>	15
ROSAMARIA ALIBRANDI, <i>Un 'integralista' al parlamento del Regno d'Italia. La proposta di legge di Vito d'Ondes Reggio sulla libertà di insegnamento del 1869</i>	29
GIUSEPPE AMBROSINO, <i>Riformare l'État, rappresentare la Nation. L'irriducibile contraddizione della monarchia assoluta nel crepuscolo dell'Ancien Régime (1770-1789)</i>	43
SIMONA ANDRINI, <i>'Dimenticare' Max Weber (1891-1940)</i>	55
GIUSEPPE ASTUTO, <i>I protagonisti dello Statuto siciliano</i>	65
SILVIA BENUSSI, <i>La Biblioteca del Congresso e la conservazione della memoria: «With an even hand»: Brown v. Board at Fifty</i>	79
ANDREA BIXIO, <i>Riflessività sistemica e rappresentativa nella teoria sociologica</i>	89
FRANCESCO BONINI, <i>The duration of Parliaments. Un percorso storico-politico</i>	99
VITTORIA CALABRÒ, <i>1977-1979: l'esperienza di Emilio Colombo quale Presidente del Parlamento Europeo</i>	111
MARIAROSA CARDIA, <i>Per la storia delle istituzioni rappresentative nella Sardegna medievale e moderna. La collana Acta Curiarum Regni Sardiniae in formato digitale</i>	123
LUIGI COMPAGNA, <i>La Francia repubblicana: tradizione di parlamentarismo</i>	135
GUIDO D'AGOSTINO, <i>Parlamenti e assemblee rappresentative nei territori italiani della Corona d'Aragona nell'età di Alfonso V d'Aragona (1416-1458). Cenni di storiografia e di metodo. Il caso del Parlamento Generale del Regno aragonese di Napoli: la prima riunione (1442-1443)</i>	149

ANDREA DEL CORNÒ, <i>Una prima traduzione inglese del Saggio storico del Cuoco ed altri lavori sul Regno di Napoli</i>	159
LORIS DE NARDI, <i>Costruire il consenso, argomentando e persuadendo: la storia sacra nella dialettica politico-istituzionale dell'impero spagnolo (XVI e XVII secolo). Una proposta di studio</i>	169
PATRIZIA DE SALVO, <i>Il clero, i sermoni e la stampa nella Sicilia della prima metà dell'Ottocento</i>	181
FRANCESCO DI DONATO, <i>La rivoluzione costituzionale di Gaetano Filangieri</i>	191
MARIO DI NAPOLI, <i>Considerazioni sul ruolo del Parlamento italiano nella Prima Guerra Mondiale</i>	207
EUGENIO DI RIENZO, <i>Émile Ollivier et le débat sur le régime parlementaire en France (1861-1894)</i>	221
PIER LUIGI FALASCHI, <i>Il mestiere di 'Signore'</i>	231
SIMONA FAZIO, <i>La 'questione carceraria' nell'Italia postunitaria. Qualche nota sugli orientamenti espressi dalle commissioni parlamentari (1862-1867). Una proposta d'indagine</i>	241
VALERIA FERRARI, <i>Funzionari e notabili alla periferia dell'Impero: specificità e discontinuità nel Mezzogiorno napoleonico</i>	253
ROMANO FERRARI ZUMBINI, <i>La spontanea genesi dell'inchiesta parlamentare in Italia (1848-1920)</i>	263
ROCCO GIURATO, <i>La prerogativa assoluta e i dibattiti parlamentari sui monopoli nella tarda età elisabettiana (1597-1601)</i>	273
CLAUDIA GIURINTANO, <i>Claude-Marie Raudot: la difesa delle libertà locali nelle pagine del «Correspondant» (1858-1870)</i>	287
FABIO GRASSI ORSINI, <i>La Guerra di Libia in Puglia. Politica, stampa e opinione pubblica nel 1912. Una nemesi storica</i>	299
EUGENIO GUCCIONE, <i>Giuseppe Toniolo: dal Medio Evo i supporti alla democrazia moderna</i>	313
MARIA TERESA GUERRA MEDICI, <i>Il reggimento dimenticato. Gli Zuavi del papa (1860- 1870)</i>	323
SANDRO GUERRIERI, <i>Il Parlamento europeo negli anni Settanta e il ruolo dei rappresentanti italiani</i>	335
ALESSANDRO ISONI, <i>La Commissione europea: un'istituzione dalle molteplici identità</i>	345
GEORGIA KARVUNAKI, <i>Il ruolo dell'irlandese Richard Church (Cork, 1784 - Atene, 1873) nella lotta per l'indipendenza della Grecia e nella successiva vita costituzionale del nuovo Regno</i>	357
FULCO LANCHESTER, <i>Mortati e la «legislatura costituente»</i>	361

FEDERICO LUCARINI, <i>«Il Comune Moderno». La burocrazia nei grandi municipi italiani tra Otto e Novecento</i>	373
ROSANNA MARSALA, <i>Il pensiero di Laura Bianchini nelle pagine de «Il Ribelle»</i>	387
ROBERTO MARTUCCI, <i>Il rodaggio del sistema rappresentativo nel Nonimestre costituzionale delle Due Sicilie (1820-21)</i>	399
ORESTE MASSARI, <i>Le alterne vicende del modello Westminster e del bipartitismo inglese</i>	413
GUIDO MELIS, <i>Un ricordo di Antonio Marongiu, storico delle istituzioni</i>	425
ANTONELLA MENICONI, <i>Magistratura e fascismo: l'ordinamento giudiziario del 1941</i>	431
MARCO MERIGGI, <i>Giuseppe De Thomasis. Diritto e istituzioni nel Regno di Napoli napoleonico</i>	443
MARIA TERESA ANTONIA MORELLI, <i>L'emancipazionismo nel Teatro dell'Ottocento: culture politiche e istituzioni</i>	455
DANIELA NOVARESE, <i>Aspettando la Costituente. Il problema della terra in Sicilia nel dibattito della Consulta Regionale</i>	465
ENZA PELLERITI, <i>L'ultimo Parlamento del Regno di Sicilia. La breve vita della Costituzione del 1812 a ridosso della Restaurazione</i>	475
ALESSANDRO POLSI, <i>Movimento politico o istituzione internazionale: gli esordi dell'Unione Interparlamentare</i>	487
CLAUDIO POVOLO, <i>Un episodio della lotta contro il banditismo nella Repubblica di Venezia (Lago di Garda, 1608-9)</i>	497
ANDREA ROMANO, <i>Sulla genesi dello Statuto della Regione Siciliana</i>	509
LUCA ROSSETTO, <i>La giustizia del Principe in un grande Tribunale della terraferma veneta: la corte pretoria di Padova (secoli XVI-XVIII). Aspetti storici e documentari</i>	523
FABRIZIO ROSSI, <i>Le costituzioni 'democratiche': Cadice 1812, Napoli 1820</i>	535
SONIA SCOGNAMIGLIO, <i>«Core modernity». Le scienze sociali e la sfida del terzo millennio per il cambiamento della mentalità anti-statuale italiana</i>	545
LUCA SCUCCIMARRA, <i>Il silenzio e la parola. Le grandi leggi organiche dell'anno VIII e la genesi del regime bonapartista</i>	559
CRISTIANA SENIGAGLIA, <i>Il ripristino dell'ordine politico. L'Assemblea Nazionale di Weimar e la nuova Costituzione</i>	573
TERESA SERRA, <i>La democrazia della 'parola'</i>	585
FLAVIO SILVESTRINI, <i>La teoria storica delle istituzioni repubblicane in Kant: tra riforma prussiana, rivoluzione francese e mancata costituzione inglese</i>	591

FRANCESCO SODDU, <i>Note sul partito della maggioranza nel Senato regio</i>	601
ISIDORO SOFFIETTI, <i>Les prévisions du maréchal de France Vaillant sur l'avenir institutionnel de l'Italie (1859)</i>	613
STEFANO TABACCHI, <i>Pieni poteri e decretazione tra Regno di Sardegna e Regno d'Italia (1848-1861)</i>	637
GIOVANNA TOSATTI, <i>Il sistema della polizia italiana nel 1861: modelli a confronto</i>	657
CARMEN TRIMARCHI, <i>La Nazione dei commerci: élites produttive e nation-building nell'Italia liberale</i>	667
ROBERTO VALLE, <i>Autocrazia e rivoluzione. Arché e anarché nel pensiero politico russo</i>	677
GIANCARLO VALLONE, <i>Il cardinal de Luca oltre il diritto</i>	693
LUCIANO ZANI, <i>Il diario di guerra e di prigionia di Vittorio Emanuele Giuntella (1941-1945)</i>	701
<i>Elenco degli Autori</i>	711
<i>Curriculum vitae e pubblicazioni di Maria Sofia Corciulo</i>	715

LUCA ROSSETTO

LA GIUSTIZIA DEL PRINCIPE
IN UN GRANDE TRIBUNALE DELLA TERRAFERMA
VENETA: LA CORTE PRETORIA DI PADOVA
(secoli XVI-XVIII). ASPETTI STORICI E DOCUMENTARI

SOMMARIO: 1. La giustizia penale delegata in Terraferma. – 2. La Corte Pretoria di Padova. – 3. L'archivio.

1. *La giustizia penale delegata in Terraferma*

Nel panorama degli studi sulla giustizia veneta¹, intesa come insieme di istituzioni, strutture e norme che si identificano con il sistema giuridico, particolarmente interessante risulta essere l'attenzione rivolta alla Terraferma, ove, a partire dal XVI secolo, si assiste al rafforzamento dei poteri dei tribunali periferici ad opera di un organo politico-giudiziario come il Consiglio dei Dieci²; una sorta appunto di simultanea «operazione di smistamento e di accentramento»³, come l'ha efficacemente definita Claudio Povolo.

¹ Per una delle ultime rassegne generali degli studi sulla giustizia veneta, si veda M. SIMONETTO, *Diritto, giustizia, società: la Repubblica di Venezia negli studi degli ultimi quarant'anni*, in «Studi Veneziani», XLVII, 2004. Il presente contributo rielabora i contenuti di una esposizione inedita effettuata oramai un decennio fa, il 28 aprile del 2006, presso l'Archivio di Stato di Venezia in occasione di una mostra documentaria dedicata esattamente alla *Giustizia Penale Veneta*. Trattando però nello specifico del capoluogo euganeo, mi è parso significativo proporla per iscritto quale omaggio alle 'radici' patavine di Maria Sofia Corciulo.

² Creato originariamente dal Maggior Consiglio quale tribunale speciale e straordinario per pronunciarsi sulla ribellione Querini-Tiepolo nel luglio del 1310, il Consiglio dei Dieci, dopo una serie di riconferme, divenne permanente nel 1335. Nacque quindi come organo di sicurezza di livello supremo in una fase di collaudo di una nuova configurazione istituzionale con la quale il gruppo al potere intendeva dare forma definitiva ad una scelta di basilari assetti socio-politici dello Stato. Superato il periodo delle emergenze, lo stesso Consiglio si rafforzò e divenne il garante per eccellenza di tali assetti. Con il prosieguo del tempo, infatti, estese le sue funzioni di sorveglianza e di controllo, ma anche di amministrazione politica tout court (guerra, reggimento delle province, finanze), talora su delega del Maggior Consiglio, talora con ratifica ex post del medesimo. Soprattutto per questo la storia del Consiglio dei Dieci porta alla luce diversi momenti essenziali della dialettica politica interna al gruppo dirigente veneziano, sia in sede di governo, sia nella sua espressione di gruppo sociale patri-zio. Alla fine restarono sotto la completa discrezione dei Dieci molteplici competenze, tra le quali, ciò che qui interessa maggiormente, la disponibilità degli interventi giudiziari in oggetto.

³ C. POVOLO, *Considerazioni su ricerche relative alla giustizia penale nella Repubblica di*

Un'operazione determinata da una molteplicità di motivazioni, tutte ispirate però ad un unico fine, quello di creare una sorta di 'faglia' tra le realtà locali e i relativi organi giudiziari, costringendo così le élite aristocratiche, tra l'altro, a ripensare il loro ruolo politico.

L'azione di delega nel settore della giustizia penale incideva contemporaneamente su più piani.

Sul piano normativo, con un ridimensionamento dell'importanza degli statuti cittadini in favore del diritto veneto, in particolare nella sua formulazione di precedenti giudiziari⁴.

Sul piano della limitazione o addirittura dell'annichilimento dell'impegno di taluni soggetti, si pensi ai ceti notarili o ai ceti di giuristi locali, nell'ambito dell'amministrazione degli affari criminali.

Infine, ma di non minore importanza, sul piano della procedura, con un rafforzamento dell'indagine e nel complesso del ruolo del giudice, a scapito del medievale, ma ancor vitale, processo caratterizzato dalla funzione significativa svolta dalle parti⁵.

Prima dell'occupazione veneziana, infatti, l'amministrazione della giustizia nelle città di terraferma era condotta, come già accennato, sulla base di norme e di leggi contenute proprio negli statuti elaborati per lo più nel XIII secolo e successivamente consolidatisi a tal punto da assumere un'importanza preminente perfino rispetto al diritto comune.

Per quanto concerne la giustizia penale, l'antico Ufficio del Maleficio, in cui venivano istruiti i processi poi espediti dal Podestà, fu lasciato sopravvivere, anche se la Dominante accentrò nelle proprie mani l'attività giudiziaria più rilevante.

Se infatti sia l'amministrazione della giustizia civile che quella penale passarono ai Rettori veneziani (esponenti di spicco del patriziato lagunare) e agli Assessori che li accompagnavano (laureati in legge con grande esperienza in campo giuridico), i quali costituivano la Corte Pretoria, la prima continuò ad essere ripartita tra questi ultimi, il Podestà e i magistrati cittadini, la seconda, invece, divenne prerogativa pressoché totale del Podestà e della Corte Pretoria stessa.

Venezia. I casi di Padova, Treviso e Noale, in «Atti dell'Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti», CXXXVII, 1979, p. 488 e p. 490.

⁴ Pur senza alcun richiamo esplicito all'obbligo di ricorrere al diritto veneto come suppletivo degli statuti locali e senza alcuna modifica imposta degli stessi. Scelte di comodo compiute dalle parti chiamate a confrontarsi in giudizio, legate spesso all'abilità degli avvocati, e le qualità intrinseche riconosciute a talune branche del diritto veneto medesimo furono, tra gli altri, fattori determinanti per attuare con successo la penetrazione proprio del diritto veneto nella società della Terraferma, sebbene risultassero ancora una volta decisivi la flessibilità e il pragmatismo della Repubblica, consapevole della potenziale efficacia di un simile strumento per incidere attivamente in un contesto così complesso e variegato.

⁵ Si veda C. POVOLO, *Stereotipi imprecisi. Crimini e criminali dalle sentenze di alcuni tribunali della Terraferma veneta*, Campisi, Vicenza 2000, pp. 37-38.

In virtù dell'azione di controllo esercitata in particolare dal Consiglio dei Dieci, a partire dalla fine del secolo XVI, la giurisdizione penale fu suddivisa in ordinaria e straordinaria o delegata.

Nell'ordinaria la Corte Pretoria e il Podestà agivano investiti dell'autorità ordinaria del Reggimento, e cioè secondo gli statuti cittadini, con la formazione dei processi assegnata quasi esclusivamente ai notai locali sotto la direzione del Giudice del Maleficio, unico Assessore del Podestà dotato di competenze penali.

Con l'autorità straordinaria, viceversa, Podestà e Assessori giudicavano per l'appunto i casi loro delegati dal Consiglio dei Dieci, dalla Serenissima Signoria⁶ e dal Senato in materie la cui trattazione faceva capo a tali magistrature o in cause di singolare gravità.

La delegazione comportava la formazione del processo in cancelleria pretoria del Podestà, oppure, se il processo era già stato avviato nell'Ufficio del Maleficio, veniva immediatamente trasmesso alla stessa cancelleria pretoria che provvedeva a condurlo sino all'espedizione, effettuata da entrambi i Rettori (ove presenti in numero di due) e dalla Corte Pretoria. A sovrintendere all'istruzione dei processi delegati era comunque incaricato il Giudice del Maleficio, anche se ogni disposizione doveva essere deliberata dalla Corte Pretoria medesima nel suo insieme. In realtà l'istruzione di quasi tutti i processi, in base all'antica normativa statutaria, spettava all'Ufficio del Maleficio pure nei casi di omicidio, di rapimento e di latrocinio, poi assegnati dalle leggi al controllo del potere centrale.

A partire dalla seconda metà del Cinquecento, per tali delitti, quindi, e per altri reati considerati eccezionalmente gravi, il processo iniziato nel Maleficio veniva consegnato entro otto giorni alla cancelleria, per dare la possibilità al Podestà di informare le magistrature veneziane competenti.

Il Senato si dedicava, per lo più, a casi di contrabbando o di materia economico-finanziaria⁷.

⁶ Il Doge, i sei Consiglieri Dogali e i tre Capi della Quarantia formavano la Signoria (*Dominium*), che svolgeva diverse funzioni (in ambito giudiziario ad essa era deferita la soluzione di alcuni conflitti di competenza, il potere di avocare i processi e di porre il veto all'esecuzione delle sentenze, la facoltà di concedere la grazia): le spettava, tra l'altro, il diritto-dovere di farsi carico delle suppliche presentate dai sudditi (certe in esclusiva) e di istruire le relative pratiche.

⁷ Il Consiglio dei Pregadi o Rogati (Senato sarà il nome adottato dalla fine del XIV secolo per influssi umanistici) nacque probabilmente, come la Quarantia, per poter demandare ad un organo più ristretto del Maggior Consiglio la trattazione di determinati affari. Attraverso una serie di deleghe il Senato si trovò ben presto a disporre di una quantità di competenze amplissima, che dovette a sua volta difendere dall'invasione del Consiglio dei Dieci. Tra le più importanti possono essere ricordate: la politica estera, con particolare riguardo alla direzione dell'attività diplomatica; il commercio e la navigazione; l'organizzazione militare; l'amministrazione finanziaria. Va ricordato inoltre che anche quando spettava al Maggior Consiglio assumere in plenum le deliberazioni, era proprio il Senato che si occupava della fase preparatoria delle stesse.

Il Consiglio dei Dieci, invece, dalla fine del XVI secolo si occupò di tutti i delitti che «avessero assunto connotati politici o che comunque avessero intaccato la vita, l'onore e i beni dei sudditi»⁸.

Le informazioni dei Rettori erano vagliate nella Dominante dalle rispettive magistrature, che consideravano se assumere il caso o delegarlo; poteva anche accadere che si decidesse di rimetterlo al Maleficio o alla cancelleria della città interessata, senza alcun accrescimento di poteri; sebbene, pure in questo caso, si creasse una certa aura di prestigio e di autorità aggiuntiva.

Certamente le delegazioni erano provviste di caratteristiche diverse a seconda delle peculiarità del delitto e delle persone coinvolte nello stesso.

Il rito del Senato prevedeva un procedimento 'aperto' con norme ben definite e l'ammessa presenza degli avvocati difensori.

Il Consiglio dei Dieci delegava invece con la clausola *servatis servandis* o, come già accennato, con il proprio rito inquisitorio.

Le delegazioni *servatis servandis*, non particolarmente diffuse sino a metà Seicento, determinavano un aumento di poteri che si traduceva anche nella concreta possibilità per le magistrature locali di infliggere pene più severe: ma, nella sostanza, non modificavano la procedura tradizionalmente adottata nelle corti di terraferma⁹. Il processo delegato veniva continuato in cancelleria pretoria da un coadiutore della stessa, con l'assistenza, come già si è osservato, del Giudice del Maleficio (nella realtà dei fatti più spesso con la sua mera supervisione), e, appunto in base ad un procedimento definito 'aperto', contemplava la presenza degli avvocati difensori e la pubblicità dei testimoni dell'accusa e delle loro dichiarazioni.

Con il rito, viceversa, concesso assai di frequente tra la fine del XVI secolo e la metà del XVII, era il cancelliere del Podestà in persona ad occuparsi del caso, con l'assistenza del Giudice del Maleficio, o, in sua assenza, di un altro Assessore.

La procedura era contraddistinta dai tratti della segretezza e della rapidità delle decisioni.

Ecco perché, tra l'altro, non avveniva, a differenza che nel processo 'aperto', il confronto tra imputato e parte offesa, e teoricamente era vietata la presenza di un avvocato, anche se la prassi consentiva spesso l'assistenza di quest'ultimo all'imputato nella redazione dei capitoli di difesa su cui far esaminare i testimoni, capitoli di difesa che però, ancora una volta differentemente rispetto al processo 'aperto', non erano notificati alla parte accusatrice.

Non va comunque dimenticato che in entrambi i tipi di delega le sen-

⁸ C. POVOLO, *Aspetti e problemi dell'amministrazione della giustizia penale nella Repubblica di Venezia. Secoli XVI-XVII*, in *Stato, società e giustizia nella Repubblica Veneta. Secoli XV-XVIII*, a cura di G. Cozzi, Jouvence, Roma 1980, p. 163.

⁹ Pur riducendo gli ampi spazi di manovra di cui disponevano le parti, ad esempio agevolando l'attività svolta dal giudice nella fase istruttoria, con il passaggio di tale attività dalla gestione dei notai cittadini a quella della cancelleria pretoria.

tenze pronunciate dai Rettori erano dotate dello stesso valore giuridico di quelle emesse dalle magistrature deleganti¹⁰.

Se si volesse tracciare per comodità una sorta di periodizzazione dell'attività dei tribunali di terraferma nell'arco temporale qui esaminato, tenendo sempre a mente i limiti legati all'eccessiva semplificazione e schematizzazione che un'operazione di questo genere comporta, potrebbero essere individuate tre fasi principali.

La prima fase, comprendente quasi tutto il Cinquecento, caratterizzata da una sostanziale autonomia rispetto al potere centrale: è per lo più l'Avogaria di Comun, in seguito ad una supplica presentata dai sudditi alla Serenissima Signoria, a trasferire il processo nella Dominante, dove viene giudicato dalla Quarantia Criminal¹¹.

Nella seconda fase, che contraddistingue il secolo successivo, «l'intervento massiccio del Consiglio dei Dieci modifica profondamente questa situazione, attuando una vistosa opera di accentramento che ha come cardini le podesterie più importanti, amministrate da due patrizi di provata esperienza e fiducia: nell'ambito delle stesse podesterie le cause vengono dirottate da un tribunale all'altro per esigenze di correttezza procedurale e di controllo»¹².

Nel Settecento «si assiste ad un processo di assestamento: le delegazioni,

¹⁰ Si noti però che anche «attraverso lo strumento dell'appello, affidato agli avogadori ed auditori, il governo centrale era in grado di mantenere un'efficace azione di controllo sull'operato dei giudicenti locali, compresi i Rettori veneti, troppo vincolati all'ambiente sordo ed interessato della città per garantire un'assoluta garanzia di correttezza e di legalità all'amministrazione della giustizia»: C. POVOLO, *Aspetti e problemi dell'amministrazione della giustizia penale*, cit., pp. 205-206.

¹¹ «L'Avogaria di Comun era una magistratura che tra i suoi molti compiti aveva pure quello assai importante di *intromettere* (impugnare) atti e sentenze di processi istruiti nei piccoli e grandi tribunali di tutto lo Stato. L'intervento avogaresco era sollecitato dalle parti e, una volta ritenuto provvisto dei requisiti legali, aveva l'effetto di sospendere il processo. L'atto o la sentenza intromessi venivano poi esaminati nel grande tribunale della Quarantia Criminal, che ne decideva l'approvazione (*laudo*) oppure il taglio (all'inizio del XV secolo per la materia civile era stata creata la Quarantia Civil, mentre il vecchio Consiglio, la Quarantia Criminal, aveva conservato la giurisdizione sulla materia penale; successivamente la Quarantia Civil fu a sua volta sdoppiata in Quarantia Civil Vecchia e Quarantia Civil Nuova). Ovviamente tutta la complessa attività di intromissione era veicolata dagli avvocati che dovevano conoscere sia la procedura dotta utilizzata nei tribunali locali che il complicato *iter* giudiziario veicolato dall'Avogaria di Comun»: ID., *Retoriche giudiziarie, dimensioni del penale e prassi processuale nella Repubblica di Venezia: da Lorenzo Priori ai pratici settecenteschi*, in *L'amministrazione della giustizia penale nella Repubblica di Venezia*, a cura di G. Chiodi e C. Povoło, Cierre edizioni, Sommacampagna 2004, p. 139, nota 143. Il corsivo è nel testo. Un effetto importante dell'attività della Quarantia, attraverso l'avallo o il respingimento delle questioni processuali intromesse dall'Avogaria di Comun, era quello di creare una giurisprudenza processuale uniforme. Anche se, secondo Povoło, «resta da verificare quanto queste decisioni si attenessero alla tradizione consolidata oppure tendessero ad innovare appoggiandosi al diritto veneto»: ID., *Retoriche giudiziarie, dimensioni del penale*, cit., p. 135, nota 122.

¹² ID., *Considerazioni su ricerche relative alla giustizia penale*, cit., p. 497.

che aumentano in modo considerevole, tendono ad accentrare le cause nell'ambito di ogni singola podesteria»¹³.

Particolare, quest'ultimo, che tocca da vicino la realtà padovana, nucleo della riflessione del presente contributo.

Infatti, a differenza del secolo XVII, in cui l'attività di delega, generalmente con rito inquisitorio del Consiglio dei Dieci, faceva capo in gran parte proprio alla Corte Pretoria della città del Santo (oltre che a quella bresciana), nel corso del Settecento tale attività venne estesa a tutte le grandi corti della Terraferma (ad esempio Bergamo, Treviso, Udine) che finirono a loro volta per assorbire la giurisdizione sulla maggioranza dei reati compiuti nei centri minori¹⁴.

2. La Corte Pretoria di Padova

Dunque, l'attività svolta dalla Corte Pretoria della città euganea era primariamente connessa alle deleghe provenienti da Venezia e si era estesa, fino al periodo soprindicato, a tutte le città di terraferma, anche se aveva il suo fulcro nelle zone di Padova, appunto, e di Vicenza.

L'importanza che rivestiva questo tribunale è indiscutibile e pare essere attestata anche dal fatto che i patrizi inviati a reggere la città erano tra quelli più in vista della Dominante, oltre che dalla circostanza per cui «tale città era, in materia penale, completamente esente da privilegi o particolarismi»¹⁵.

L'attività giudiziaria penale, sotto il controllo del Podestà, faceva riferimento all'ufficio cittadino del Maleficio.

Il Podestà stesso era affiancato da ben quattro Assessori, i quali erano denominati in base alla magistratura che ricoprivano: Giudice del Maleficio, Vicario Pretorio, Giudice dell'Aquila e Giudice delle Vettovaglie¹⁶.

Alla magistratura cittadina del Maleficio, che in base alle leggi statutarie (complessivamente conservate sino alla caduta della Repubblica) si occupava dell'istruzione e della direzione dei processi con la collaborazione fattiva dei notai, si contrapponevano le due cancellerie del podestà e del capitano: la cancelleria pretoria, appunto, e quella prefettizia.

La quasi totalità dei processi delegati, come rammentato, era deferita proprio alla cancelleria pretoria.

Per quanto concerne la giurisdizione territoriale del Maleficio, si estendeva sulla città (divisa in quattro quartieri) e termini, più le vicarie che non avevano criminale: Conselve, Anguillara, Teolo, Arquà, Mirano e Oriago.

¹³ *Ibidem*. Sulla giurisdizione penale ordinaria e straordinaria (o delegata), si veda IDEM, *Aspetti e problemi dell'amministrazione della giustizia penale*, cit., pp. 160-167.

¹⁴ Si veda ID., *Retoriche giudiziarie*, cit., p. 117.

¹⁵ ID., *Aspetti e problemi dell'amministrazione della giustizia penale*, cit., p. 173.

¹⁶ *Ivi*, p. 158.

Sull'estensione territoriale della giurisdizione penale straordinaria si è già detto¹⁷.

Un vero e proprio conflitto di competenze tra cancelleria pretoria e notai del Maleficio, in merito alla facoltà di avocare al proprio ufficio la prosecuzione dei processi delegati *servatis servandis*, caratterizzò invece per lungo tempo la realtà giudiziaria padovana. Siccome la direzione del processo rimaneva comunque al Giudice del Maleficio, la tensione si spostava sull'identificazione di chi avrebbe dovuto redigere gli atti processuali.

Molti decreti e terminazioni scandirono la storia di questa vertenza a partire dal primo deciso intervento del potere centrale nel 1569.

Di fondo vi era il problema degli stretti legami che il collegio notarile manteneva con la nobiltà cittadina e la preferenza della Dominante, rispetto ad una contrapposizione frontale, per una politica che puntasse alla progressiva riduzione delle attribuzioni riservate al collegio medesimo in favore della cancelleria pretoria.

Chiaro che per i notai la sottrazione dei casi giudiziari più rilevanti si traduceva in un ridimensionamento delle proprie «capacità compromissorie»¹⁸ all'interno dei consigli cittadini.

Terreno privilegiato di scontro furono appunto le attribuzioni relative ai processi delegati con clausola *servatis servandis*, data la particolare natura di quelli delegati col rito, che, come visto, imponeva la segretezza delle deposizioni e l'affidamento del fascicolo al cancelliere pretorio in persona.

Il corso naturale degli eventi condusse, *lato sensu*, attraverso il XVII secolo, ad un accentramento dell'amministrazione giudiziaria nella cancelleria pretoria.

In un'ennesima controversia tra collegio e cancelleria del 1680 «ritroviamo il primo attestato su posizioni molto più fragili, intento a difendere non già l'attività delegata, ora di esclusiva competenza della cancelleria pretoria, bensì quella stessa giurisdizione ordinaria che sempre gli era appartenuta indiscutibilmente nei secoli precedenti»¹⁹.

¹⁷ Sull'ordinamento giudiziario padovano, si vedano G. FERRARI, *L'ordinamento giudiziario a Padova negli ultimi secoli della Repubblica Veneta*, Tipografia-libreria Emiliana, Venezia 1913 e D. ZORZI, *Sull'amministrazione della giustizia penale nell'età delle riforme: il reato di omicidio nella Padova di fine Settecento*, in *Crimine, giustizia e società veneta in età moderna*, a cura di L. Berlinguer e F. Colao, Giuffrè, Milano 1989, pp. 273-308.

¹⁸ C. POVOLO, *Aspetti e problemi dell'amministrazione della giustizia penale*, cit., p. 197.

¹⁹ *Ibidem*. Sulla controversia tra il collegio notarile e la cancelleria pretoria di Padova, si vedano G. FERRARI, *L'ordinamento giudiziario a Padova*, cit., pp. 91-92 e soprattutto S. MARIN, *L'anima del giudice. Il cancelliere pretorio e l'amministrazione della giustizia nello Stato di Terraferma (secoli XVI-XVIII)*, in *L'amministrazione della giustizia penale nella Repubblica di Venezia (secoli XVI-XVIII)*, a cura di G. Chiodi e C. Povoło, Cierre edizioni, Sommacampagna 2004, pp. 171-257.

3. L'archivio

Orbene, se per le stanze della Corte Pretoria di Padova passavano i fascicoli relativi ai reati di 'maggior peso' commessi nel territorio del capoluogo euganeo, e non solo, come si è visto, indiscutibile importanza riveste il materiale documentario conservato presso l'Archivio di Stato della città, istituito nell'agosto del 1948 e che ebbe sede nei locali del Civico Museo, in piazza del Santo, già occupati dall'Archivio Civico Antico, che ne formò il primo nucleo documentario.

Nel 1851-52 l'Imperial Regio Tribunale austriaco aveva consegnato proprio all'Archivio Civico Antico i fondi giudiziari civili e criminali.

Quelli criminali purtroppo erano andati in gran parte perduti in un incendio nel 1737. Disgrazia che si assommava ad altri due eventi simili ricordati anche da Letterio Briguglio, già direttore dell'Archivio di Stato: il primo del 1420, cioè quindici anni dopo la data in cui Padova era passata sotto il dominio della Serenissima; un secondo nel 1615, durante il quale andarono bruciate proprio le scritture della cancelleria pretoria²⁰.

L'attuale sede dell'Archivio di Stato venne invece edificata alla fine degli anni settanta del Novecento. Il trasferimento fu dettato da ragioni di ordine logistico e di disponibilità di spazi.

L'unica descrizione edita dei complessi documentari dell'Archivio si può reperire nella *Guida Generale degli Archivi di Stato italiani*, alla voce *Padova*²¹, che ha il limite di essere 'aggiornata' alla situazione del 1981.

In realtà in precedenza numerosi furono i tentativi di ordinamento della documentazione, tutti effettuati però in base all'omogeneità di contenuto della stessa e quindi non rispettosi del vincolo rappresentato dalla magistratura di provenienza.

I fondi come sono attualmente costituiti non rappresentano dunque l'attività di una sola magistratura, ma molto spesso di più magistrature tra loro collegate dall'identità della materia oggetto della loro competenza²².

Per quanto concerne la materia criminale, gli incartamenti dell'*Archivio Giudiziario Criminale*, relativi ai singoli processi, e quelli del *Foro Criminale*, con gli atti istruttori del Giudice del Maleficio, si integrano a vicenda.

Sulla complementarità di questi due fondi, Andrea Moschetti, storico direttore del Museo Civico di Padova, nel 1938 si pronunciava appunto nel modo seguente:

²⁰ Si veda L. BRIGUGLIO, *L'archivio civico antico di Padova e l'opera dei suoi ordinatori 1420-1948*, Società Cooperativa Tipografica, Padova 1957, pp. 5-6.

²¹ *Guida generale degli Archivi di Stato italiani*, III, Roma 1986.

²² Su questo e sugli ultimi aggiornamenti in materia di strumenti di consultazione dei fondi, si rimanda al sito web dell'Archivio di Stato di Padova all'indirizzo www.aspd.beniculturali.it.

«Gli atti del Foro criminale o maleficio sono il complemento necessario dell'Archivio giudiziario criminale»²³.

Dell'*Archivio Giudiziario Criminale* non molto rimane in realtà, avendone il già citato incendio del 1737 distrutto buona parte; dei secoli XVI e XVII restano infatti solamente una sessantina di pezzi. Il fondo comprende comunque tutti gli incartamenti dei processi con le rispettive lettere ducali e i verbali dei testimoni. Tali documenti costituiscono una serie di 488 buste disposte in ordine cronologico dal 1502 al 1805. Ad essi si aggiungono un registro di Delegazioni del Consiglio dei Dieci dal 1763 al 1797 e 4 buste di atti diversi e anni diversi per un totale di 493 tra volumi e buste²⁴.

Il *Foro Criminale o del Maleficio* annovera invece 12 buste di atti del Giudice del Maleficio dal 1454 alla fine del secolo XVIII; 7 buste di Denunzie, dal XVII al XVIII secolo; 13 buste di Banditi; 11 buste di Prigionieri dal secolo XVI al 1804; 6 buste di documenti dell'Ufficio di Pompe e Lusso dal 1440 al 1653; 7 buste di Tasse criminali dei secoli XVII-XVIII; 28 buste e fascicoli di argomenti diversi (caccia, estradizioni, galere, licenze d'armi, sequestri, zingari, etc.) dei secoli XVI-XVIII; 73 volumi di Raspe o registri delle sentenze criminali dal 1435 al 1788; 7 buste di Raspe dei Reggimenti veneti dal 1682 al 1797; 5 fascicoli di miscellanea. Il tutto per un totale di 169 tra volumi e buste²⁵.

La descrizione analitica più esaustiva di questi due fondi rimane quella del Moschetti.

La generale classificazione contenuta nel suo volume del 1938, *Il museo civico di Padova: cenni storici ed illustrativi*, riprende le 52 categorie in cui il suo predecessore, Andrea Gloria, aveva frazionato lo stesso Archivio²⁶.

«Il Gloria divise l'Archivio in 'mazzi', formando 52 classi e disponendo gli atti in serie cronologica dopo aver loro assegnato un numero progressivo»²⁷.

Secondo il sopracitato Briguglio, che scriveva nel 1957 il suo *L'archivio antico di Padova e l'opera dei suoi ordinatori: 1420-1948*, ancora in quel periodo appunto l'ordinamento dell'Archivio della città del Santo sembrava in linea di massima «proprio quello vagheggiato e solo parzialmente intrapreso dal Gloria»²⁸.

È significativo comunque che lo stesso Briguglio, a proposito del volume del Moschetti, affermasse:

«Non si vuole sminuire il valore dell'opera di Andrea Moschetti... si vuole sol-

²³ A. MOSCHETTI, *Il museo civico di Padova: cenni storici ed illustrativi*, Società Cooperativa Tipografica, Padova 1938, p. 106.

²⁴ Si veda *Ivi*, p. 133 e p. 140.

²⁵ Si veda *Ivi*, p. 106 e p. 138.

²⁶ Si veda L. BRIGUGLIO, *L'archivio civico antico di Padova*, cit., p. 21.

²⁷ *Ivi*, p. 19.

²⁸ *Ivi*, pp. 19-20.

tanto rilevare che l'indice dei fondi archivistici ivi contenuto oggi è diventato del tutto insufficiente. L'archivio di Padova, infatti, da comunale è divenuto statale nel 1948 e i versamenti sono aumentati e destinati ad aumentare notevolmente in un prossimo futuro»²⁹.

Riassumendo dunque, e semplificando, con riferimento alla tematica trattata nel presente contributo, l'*Archivio Giudiziario Criminale* contiene i fascicoli dei processi celebrati tra l'inizio del XVII secolo e la caduta della Serenissima, anche se la serie risulta largamente incompleta per la prima metà del Seicento. Il fondo *Foro Criminale – Raspe* è costituito dai registri sui quali venivano riportate le sentenze ed è quasi completo.

Una terza serie, il *Foro Criminale – Malefizio*, contiene documentazione di minore importanza.

Sulla varietà degli 'incontri' che la frequentazione di questo materiale archivistico giudiziario può riservare, basti dire che i più 'emozionanti', quasi metafora della vita stessa, restano, come di prassi, quelli inaspettati.

Per quanto concerne la pur limitata esperienza dello scrivente, già impegnato a suo tempo in una consultazione finalizzata ad una ricerca incentrata sullo studio della figura dell'avvocato³⁰, un vero e proprio 'sommovimento' è stato determinato, cammin facendo, dal rinvenimento fortuito, tra l'altro, di un fascicolo contenente una serie di interessantissime segnalazioni poste nella cassetta delle 'denunce segrete'³¹, dalla lettura della sentenza di un processo delegato con clausola *servatis servandis* relativo all'asportazione dalla salma di Francesco Petrarca «di parte del braccio destro, per trarne forse inlecita utilità»³² e, nel *mare magnum* di deleghe appunto con clausola *servatis servandis* che contraddistingue il XVIII secolo, dalla scoperta di sette processi celebrati col rito inquisitorio del Consiglio dei Dieci³³.

Tutte carte, queste come le altre, che esprimono le «molteplici e controverse realtà del potere, le loro connessioni politico-giudiziarie e la loro distribuzione sul piano dei rapporti esistenti tra centro e periferia»³⁴, ma che

²⁹ *Ivi*, p. 4.

³⁰ Si veda in proposito L. ROSSETTO, *La difesa penale nella Corte pretoria di Padova tra Sei e Settecento*, in *Processo e difesa penale in età moderna. Venezia e il suo stato territoriale*, a cura di C. Povoło, il Mulino, Bologna 2007.

³¹ Archivio di Stato di Padova (= ASPd), *Archivio Giudiziario Criminale*, busta 77, fascicolo 17.

³² Sentenza del 12 ottobre 1630. Si veda ASPd, *Foro Criminale – Raspe*, busta 4, registro IV. Per una trascrizione completa della sentenza, si veda C. POVOLO, *Stereotipi imprecisi*, cit., pp. 69-70. Sulla vicenda e sulle sue implicazioni politiche e antropologiche, si veda IDEM, *Un eroe locale. L'effrazione della tomba di Francesco Petrarca (1630)*, in «Studi Petrarcheschi», XXVII, 2014, pp. 287-318.

³³ ASPd, *Archivio Giudiziario Criminale*, busta 65, fascicoli 35, 45; busta 66, fascicoli 9, 10, 12; busta 82, fascicolo 8; busta 94, fascicolo senza numero.

³⁴ C. POVOLO, *Due processi nel Veneto del Sei e Settecento*, in «Terra d'Este», VI, 12, 1996, p. 5.

racchiudono in sé anche una realtà sociale imbrigliata dalle regole processuali e che quindi ci appare, inevitabilmente, in un certo qual modo deformata.

Processo penale, con lo 'scrigno' che lo conserva, il fascicolo processuale, dunque, come testimonianza storica che si presta a svariate letture. Talune, attente alla «densità descrittiva»³⁵ della fonte e che inducono a porre maggiore attenzione ai tratti psicologici e umani dei soggetti protagonisti degli eventi³⁶. Altre che possono essere incentrate sul profilo giuridico di tale processo, magari in vista della comprensione degli effetti dei riflessi delle componenti tecniche sulla dimensione sociale della vicenda che costituisce l'oggetto del processo medesimo.

Una sorta di dramma che vede avvocati (quando presenti), parti coinvolte e le stesse istituzioni giudiziarie impegnate in una recita in cui «la verità giudiziaria si gioca sull'utilizzo di una *retorica processuale* e di norme procedurali che rivelano la pluralità delle dimensioni del conflitto in atto»³⁷.

³⁵ *Ivi*, p. 6.

³⁶ Lo storico padovano Aldo Pettenella parlava di «carnali incontri con l'esistenza degli uomini»: A. PETTENELLA, *Storie euganee*, Cierre edizioni, Sommacampagna 2002, p. 18.

³⁷ C. POVOLO, *Due processi nel Veneto*, cit., p. 7. Il corsivo è nel testo.